



CSA –REGIONI-AUTONOMIE LOCALI

OGGETTO: Progetto di legge di modifica a LR 43/2001. Osservazioni

La Scrivente organizzazione sindacale esprime la propria contrarietà alla pervicace volontà di ripresentare un Progetto di Legge che, nella sostanza appare identico al precedente, soprattutto in questo momento nel quale, a livello nazionale la manovra finanziaria di M. Monti regala ai lavoratori e pensionati una stangata senza precedenti, senza contare che il possibile declassamento di 15 paesi europei può rendere inutili gli enormi sacrifici richiesti al nostro paese.

SI CHIEDE QUINDI IL RITIRO DELLA LEGGE IN ATTESA DELLA MODIFICA NAZIONALE

In subordine di seguito si elencano osservazioni e proposte di modifica comunque a nostro avviso necessarie:

- **Art. 8 “Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 43 del 2001”**
Art. 11 comma 1. Pare perlomeno inopportuno vincolare la Giunta per legge alla proposta dirigenziale nella verifica e programmazione dei fabbisogni anche di figure dirigenziali e nella revisione delle dotazioni organiche e strutture organizzative. Si propone di togliere “**su proposta della dirigenza**”.
Art. 11 comma 3: si registra un arretramento e contraddizione di quanto annunciato come volontà di salvaguardare la concertazione con i sindacati. Materie come i fabbisogni e la pianta organica, prima oggetto di concertazione, vengono sottratti ai tavoli di contrattazione e concertazione decentrati. Se così dovesse essere, occorre perlomeno togliere la parola **rappresentative** da “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative”, se si prevede una consultazione, del tutto opportuna e necessaria, con le organizzazioni sindacali non sembra congruo né possibile escludere per legge una parte dei rappresentanti del personale unicamente perché considerati non rappresentativi ai fini della contrattazione. In questo caso sarebbe meglio dare la possibilità anche alle rappresentanze minoritarie di esprimere suggerimenti in quanto la consultazione non prevede nessun vincolo per le decisioni della Giunta.
- **Art. 21 che introduce il Capo III bis " Misurazioni delle attività e valutazioni delle prestazioni" (art. 27 bis e seguenti).** Si ritiene poco opportuno l'inserimento in un provvedimento legislativo di regole relative ad un sistema di misurazione e valutazione che è soggetto a mutamenti in relazione a leggi quadro nazionali e contatti di comparto. Il richiamo ai principi del decreto Brunetta andrebbero fatti nella parte generale e non citando così puntualmente articoli e commi. La disciplina e la

individuazione degli strumenti dovrebbe essere rimandato ai Contratti di lavoro e la regolamentazione puntuale del sistema di valutazione andrebbe contenuto in un atto monocratico in modo tale da poter essere adeguato a fronte di sopravvenuti cambiamenti, come per es. possibili modifiche organizzative. Si auspica che la nuova articolazione venga trattata con le Organizzazioni sindacali. Si segnala inoltre come nell'intero Capo III bis non si faccia cenno agli strumenti di misurazione dell'efficacia ed efficienza dell'azione Amministrativa, previsti dal Ciclo della Performance della L.150/2009, Capo II, Titolo I, che andrebbero inseriti nell'Atto monocratico suggerito. Si richiama l'attenzione sul fatto che il comma 2 dell'art. 27 quater, riporta solo una parte delle norme contenuto nell'Art. 20 del Brunetta in particolare escludendo quelle più attinenti alla valutazione della Dirigenza e a premialità non ricomprese nei contratti decentrati.

Si propone pertanto l'abrogazione di tutto l'art. 21 ed una sua diversa formulazione.

- **Art. 22 comma 1 lettera a e comma 2** risulta obsoleto e da aggiornare alla luce del decreto Monti. Mentre per il **comma 1 lettera b** la materia è già dettagliatamente disciplinata dal DPR 171 del 27 luglio 2011. Nel testo vi sono inoltre degli errori di formulazione in quanto la inabilità e inidoneità possono essere motivo di risoluzione del rapporto di lavoro solo nel caso siano **permanenti e assoluti**
- **Art. 30 " Introduzione del Titolo VI bis nella L.R. 43/2001"**. Deve essere chiaramente formulato il recepimento dell'obbligo posto in essere dalla legge quadro che tale Organismo unico sia istituito senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione e che vada a sostituire ogni altro servizio di controllo interno all'amministrazione. La composizione e regolamentazione dell'Unico Organismo Di valutazione andrebbe rimandata a atto monocratico che ne assicuri di concerto con le Organizzazioni Sindacali la effettiva indipendenza.

Coordinamento regionale

La segreteria aziendale

Bologna, 7/12/2011